

Avv. Maria Rita Adelfio

C.so Butera n. 212

90011 – Bagheria

Tel e fax n. 0918145850

Cell. 320-9009878

Mail: m.ritaadelfio@alice.it

Pec: mariarita.adelfio@cert.avvocatitermini.it

Tribunale di Termini Imerese

Sez. lavoro

***Ricorso ex art. 414 c.p.c. e segg.ti con contestuale istanza per la
notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c.***

Nell'interesse di **Castellana Maria Assunta**, nata ad Agrigento il 17.08.1965, C.F. CST MSS 65M57 A089N, e res.te in Aragona (AG), V. Antonello da Messina n. 5, rappresentata e difesa, in virtù di mandato su foglio separato al presente atto, dall' **Avv. Maria Rita Adelfio** (C.F. N° DLF MRT 83S67 G273W del foro di Termini Imerese) – la quale dichiara di voler ricevere ogni comunicazione inerente il presente procedimento al seguente n.ro di utenza fax 091/8145850 e/o al seguente indirizzo di posta elettronica certificata Pec: *mariarita.adelfio@cert.avvocatitermini.it*, elett.te dom.ta presso lo studio legale di quest'ultima, sito in Bagheria (PA), C.so Butera N° 212,

Ricorrente

contro

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. (C.F. 80185250588), sito in V.le Trastevere n. 76/a, Roma

Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia in persona del legale rapp.te p.t., sito in Palermo V. Giovanni Fattori n. 60

Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale per la provincia di Palermo (C.F. 80012100824), con sede in V. San Lorenzo Colli n. 312 g

Ufficio scolastico regionale per la Sicilia – Ambito territoriale per la provincia di Agrigento (C.F. 80004660843), in persona del dirigente e legale rappresentante pro-tempore, con sede ad Agrigento, in via Leonardo da Vinci, n. 2;

Resistenti

tutti domiciliati *ex lege* presso l'**Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo**, con sede in Palermo V. V. Villareale n. 6.



nonchè

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 – Scuola primaria – che hanno ottenuto una sede in un ambito ricompreso all'interno della provincia di Agrigento (Ambito Sicilia 001), per i quali, stante l'elevatissimo numero dei destinatari, si chiede di essere autorizzati, fin da ora, alla notifica del presente ricorso ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso le modalità di cui all'istanza in calce al presente atto, attraverso la pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione udienza e di quanto altro l'On.le Tribunale adito Vorrà decidere, tramite il sito internet istituzionale degli enti resistenti.

Si espone

- 1) **L'odierna ricorrente** è una docente di scuola primaria, assunta con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1.09.2001 ed economica dal giorno 11.09.2001, quale vincitrice di concorso per soli titoli nel ruolo della scuola elementare (doc. n. 1).
- 2) la stessa ha prestato servizio in varie scuole, ma nell'A.S. 2008/2009 ha ottenuto il passaggio di ruolo nella scuola primaria D.D. I Circolo Baghera, sito in Bagheria in Provincia di Palermo (doc. n. 2).
- 3) Si precisa, sin da subito, che la ricorrente **è stata assunta secondo le procedure ordinarie**, di cui al Testo Unico delle disposizioni in materia di istruzione (D.lgs. n. 297/94), vigenti prima dell'attuazione del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge n. 107/15 (c.d. *riforma della "buona scuola"*).
- 4) L'istante **ha partecipato alla mobilità straordinaria indetta per l' a.s. 2016/2017** (doc. n. 3), le cui procedure sono state disciplinate dalla legge n. 107/2015, nonché dal C.C.N.I. dell'8.04.2016 e dall'O.M. n. 241/16., **con domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola Primaria con punti 155**, indicando quali sedi preferite, prioritariamente l'ambito della Sicilia **0001** per il ricongiungimento **alla propria residenza e al proprio nucleo familiare** (doc. n. 4). Si sottolinea, infatti, che la Sig.ra Castellana è sposata fin dal 27.07.1991 e vive con il marito e le figlie di cui una minore ad Aragona (AG), dunque è costretta ogni giorno a viaggiare in treno nella tratta Aragona – Bagheria, della durata di due ore per ogni corsa; ciò non solo determina un ovvio aggravio di spese ma



soprattutto una stanchezza fisica e mentale che si accumula ormai da tanti anni.

- 5) Tuttavia, la suindicata domanda non è stata accolta dal Miur e la docente ha continuato a prestare servizio presso il D.D. I Circolo Bagnera, a Bagheria in Provincia di Palermo, ciò in violazione del principio del merito in graduatoria, giacchè altri docenti, con punteggi di graduatoria inferiori, sono stati assegnati presso l'ambito territoriale da lei richiesto, ai sensi della suddivisione in fasi operata dal C.C.N.I. del 2016 (cfr. Bollettino dei trasferimenti Agrigento – doc n. 5).
- 6) **L'istante, infatti, veniva scavalcata nelle sedi della stessa prioritariamente scelte da altri docenti con punteggi sensibilmente inferiori ed immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/16, reclutati quali idonei (non vincitori) del concorso del 2012, ai sensi del comma 98 lettera a) della legge n. 107 del 2015, nonostante la medesima fosse stata assunta con decorrenza dal settembre 2001, dunque ben prima del piano straordinario di assunzioni di cui alla di cui sopra.**
- 7) **Giova, sin da ora, rilevare che l'Ordinanza Ministeriale n. 241, a seguito di un ricorso collettivo proposto dai docenti rientranti nelle diverse fasi, è stata cautelativamente sospesa dal T.A.R. Lazio - Roma, prima con ordinanza n. 3588 del 01.07.2016 e recentemente con ordinanza n. 05741/2018 REG.PROV.CAU. - N. 13201/2016 REG. RIC. Del 28.09.2018, in quanto derogante *in pejus* i principi e i criteri delle normative nazionali in materia concorsuale e di mobilità. Conseguentemente, l'intera procedura di mobilità, è illegittima e lesiva dei suoi diritti, sicché dovrà essere annullata e/o disapplicata alla stregua dei motivi che seguono.**
- 8) Tuttavia, la ricorrente tutti gli anni ha presentato domanda di trasferimento e tutti gli anni il Miur ha negato il trasferimento, senza motivarlo in alcun modo. Al riguardo, si precisa che il sistema informatico del Miur non mette più a disposizione degli utenti lo storico delle domande presentate e i relativi riscontri (in questo caso i rifiuti dei trasferimenti), cosicché la Sig.ra Castellana non ha potuto estrarre i relativi documenti.



DIRITTO

In via preliminare, SULLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL TRIBUNALE ADITO.

L'art. 413 co. 5 c.p.c., infatti, statuisce la competenza territoriale del Giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto; esso deve essere inteso nel senso che l'individuazione del foro speciale per le controversie dei dipendenti pubblici ha carattere esclusivo e non concorrente (cfr. Cass. n.11831/2002; *ex multis*, Cass. n. 3111/12; Trib. di Venezia, sent. n. 562/15). La Suprema Corte, a tal proposito, ha affermato che per *"ufficio al quale il dipendente è addetto"* deve intendersi *"la sede di effettivo servizio e non la sede in cui è effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni"* e ciò al fine di *"garantire il minor disagio possibile nell'esercizio dei diritti in sede giudiziaria"* (cfr. Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 21562/2007 e Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 15344/2004).

Ne discende che, considerando che la ricorrente, fin dall'anno scolastico 2008/2009 è stata assegnata al D.D, I° Circolo Bagnera, sito in Bagheria (PA), la competenza per territorio è del Tribunale di Termini Imerese.

Nel merito, appare opportuno svolgere una breve premessa sulla disciplina che ha regolato le procedure di mobilità per l'a.s. 2016/2017, trattandosi di una materia molto tecnica, anche se, ormai, gli uffici giudiziari di tutta Italia, compreso quello adito, hanno avuto modo di occuparsene, da ultimo, peraltro, con la sentenza n. 515/2020 del 7.10.2020.

La **mobilità del personale docente indetta per l'a.s. 2016/2017** è stata regolata:

- dalla **legge n. 107/215, art. 108 co. 1** che ha disciplinato **le procedure relative alle operazioni di mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/2017**;
- dal **C.C.N.I. dell'08.04.2016** che ha disciplinato la fase esecutiva della mobilità;
- dall'**O.M. 241/16** che ha regolamentato le modalità di partecipazione alle procedure di mobilità e di applicazione delle disposizioni del C.C.N.I. Dell'8.04.2016.

In particolare, l'O.M. 241/16 ha regolamentato le modalità di partecipazione alla mobilità, con riferimento alla compilazione della domanda ed i termini di presentazione della stessa.



La domanda di mobilità, infatti, doveva essere compilata secondo le indicazioni previste dall'O.M. 241/2016.

L'art. 9 punto 8 dell'O.M. 241/16 prevede che *“nella Fase B per il personale assunto sino all' a.s. 14/15 è possibile esprimere la preferenza per le sedi comprese nel primo ambito indicato per i trasferimenti interprovinciali ed indicare inoltre sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 preferenze per le province”*.

La docente Castellana **ha ritualmente presentato domanda di passaggio di ruolo interprovinciale per la scuola Primaria per l'a.s. 2016/2017 con punteggio pari a 155**. Nella richiamata domanda **ha rappresentato le preferenze territoriali, indicando prioritariamente tutti gli Ambiti della Provincia di Agrigento**, al fine di ottenere il trasferimento nella provincia di residenza della stessa e della sua famiglia.

Dunque, la **legge n. 107/2015, all'art. 1 co. 108, ha distinto la mobilità docenti** (c.d. straordinaria) **in due blocchi**:

- **assunti entro l' a.s. 2014/2015**

- **assunti nell' a.s. 2015/2016**, ai sensi del comma 98 lett. b) e c)

Invece, il **C.C.N.I. dell'08.04.2016, all'art. 6, ha distinto la mobilità docenti per l'a.s. 2016/2017 in quattro Fasi**.

1) **“Fase A”** divisa, a sua volta, in A1 e A2:

- **A1:** assunti entro l' a.s. 2014/2015;
- **A2:** assunti nell' a.s. 2015/2016 da fase O e A del piano assunzionale 2015/2016

2) **“Fase B”** divisa in B1, B2 e B3:

- **B1:** assunti entro l' a.s. 2014/2015 (mobilità territoriale)
- **B2:** assunti entro l' a.s. 2014/2015 (mobilità professionale)
- **B3:** assunti nell'a.s. 2015/2016 da G.M. (Graduatorie di merito) del concorso del 2012

3) **Fase “C”:** assunti nell'a.s. 2015/2016 secondo le procedure straordinarie del piano assunzionale 2015/2016

4) **Fase “D”:** assunti nell' a.s. 2015/2016 secondo le procedure ordinarie (fase O) e secondo le procedure straordinarie (fase A).

Con la Fase “A” è stata istituita una mobilità c.d. “su scuola”, che ha riguardato i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province (c.d. mobilità ordinaria). Situazione che non riguarda il caso che ci impegna.



Invece, con le **Fasi B, C e D** è stata indetta una **mobilità c.d. “straordinaria”** (poiché ha avuto ad oggetto i posti vacanti e disponibili su tutto il territorio nazionale) e ha riguardato i movimenti dei docenti tra province diverse con trasferimenti tra ambiti territoriali (c.d. mobilità straordinaria).

La Seconda Fase è quella che, nel caso *de quo*, ci riguarda con particolare riferimento alla “Fase B”, la quale ha riguardato i trasferimenti degli assunti entro l’a.s. 2014/2015 (la ricorrente, infatti, è stata assunta a tempo indeterminato in data 11.09.2001).

SULLE PROCEDURE DI MOBILITÀ: ILLEGITTIMITÀ DEI TRASFERIMENTI DEI DOCENTI APPARTENENTI ALLA “FASE B3” PRIMA DEI DOCENTI APPARTENENTI ALLA “FASE B2”.

Con riferimento ai docenti assunti entro l’a.s. 2014/2015 la legge n. 107/15 all’art. 1 comma 108, così dispone: *“Per l’anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano **straordinario di mobilità territoriale e professionale** su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all’articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell’anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016, partecipano per l’anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell’attribuzione dell’incarico triennale. Limitatamente all’anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l’assegnazione provvisoria interprovinciale”*. Pertanto, come si evince dall’interpretazione letterale, il suindicato articolo destina, per l’a.s. 2016/2017, ai fini della mobilità straordinaria, ai docenti assunti entro l’a.s. 2014/2015, tutti i posti vacanti dell’organico, ivi compresi quelli assegnati, in via provvisoria nell’anno 2015/2016. Soltanto successivamente la legge consente l’assegnazione nelle graduatorie di mobilità del personale assunto a tempo indeterminato nelle fasi b) e c) del piano straordinario.



Il CCNI dell'08.04.2016 all'art. 6 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI – al punto 1, invece, ha disposto che le operazioni di mobilità territoriale e professionale sarebbero avvenute mediante la distinzione in **quattro Fasi** - A, B, C e D - (in spregio alla legge n. 107/15 che prevede **due soli “blocchi”**). In particolare, per la **Fase B** ha previsto che **“Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnate ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”**. L' **ALLEGATO 1 al C.C.N.I.** disciplina il c.d. “Ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo” ed alla voce **“EFFETTUAZIONE DELLA FASE B”** così sancisce **“Partecipano a questa fase tutti gli assunti entro il '14/15 che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15. Partecipano inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012”**. Letteralmente, la soprammenzionata espressione significa che **oltre agli assunti entro l' a.s. 2014/2015 (e quindi, nell'ordine di preferenza, dopo di questi), partecipano i docenti provenienti da G.M. del concorso del 2012**. Lo stesso allegato 1 al punto 3 intitolato **“Operazioni di mobilità professionale”** dispone che **“Queste operazioni sono effettuate nel limite del 25% delle disponibilità al termine della fase A comunale e provinciale fatto salvo l'accantonamento numerico dei posti per gli assunti nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni da graduatorie di merito”**. Mentre al successivo punto **“Effettuazione della Fase B”** - 3. “operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15” così dispone: **“Dette operazioni si svolgono nel limite delle disponibilità residue dopo la fase della mobilità professionale provinciale. Quindi è proprio il punto 3 dell'allegato 1 al C.C.N.I. del 2016 che prevede l'accantonamento dei posti per i docenti inseriti nelle G.M. del concorso del 2012, bloccando così la mobilità professionale interprovinciale dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015.**



E' evidente come dette disposizioni del CCNI siano in netto contrasto con quanto statuito dalla legge 107/2015, poiché non tutti i posti vacanti dell'organico vengono destinati alla mobilità straordinaria per i docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015. Cosicché, appare assurda, illogica nonché *contra legem* la precedenza accordata, nell'ordine dei trasferimenti, dal C.C.N.I. (nonché dall'O.M. 241/16 art. 9 punti 16 e 17) ai docenti assunti nell' a.s. 15/16 provenienti dalle G.M. (Graduatorie di Merito) del Concorso del 2012, poiché la legge n. 107/15 non prevede assolutamente tale trattamento prioritario ma si limita a disciplinare la mobilità sulla base di una suddivisione stabilita sull'anno di assunzione. **Tale scelta, tra l'altro, appare logica col principio meritocratico**, tipico delle procedure concorsuali, in quanto prevede che ottengano prima il trasferimento i docenti con più anni di servizio (precisamente, assunti entro l' a.s. 2014/2015) e successivamente i docenti assunti nel 2015, a seguito del piano di assunzione straordinario (in deroga al vincolo di permanenza triennale nella provincia di residenza).

Del medesimo tenore la sentenza recente resa dal Tribunale di Termini Imerese n. 515/2020 del 7.10.2020 che così recita “...l'Amministrazione resistente abbia agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi. Emerge, quindi, ...la violazione non solo dei principi di imparzialità e buon andamento della azione amministrativa (art. 97 Cost), ma anche dell'art. 1, comma 108, L. 107/2015”; *ex plurimis* si citano, anche, le decisioni del Tribunale di Catania che con ordinanza del 30.01.2018, lo stesso Tribunale adito, con sentenza n. 157/2019 del 19.03.2019, si evidenzia, altresì, la sentenza emessa dal **Tribunale di Monza in data 03.04.2018** avente ad oggetto un caso analogo a quello di cui si tratta, con la quale il Giudice del Lavoro, in accoglimento del ricorso, ha ordinato il **trasferimento della ricorrente partecipante alla mobilità 2016/2017 in fase B1/B2 poiché illegittimamente “scavalcata” da docenti** possedenti punteggi inferiori ed **appartenenti alla successiva fase B3**. Il Gdl di Monza, così ha affermato: “secondo il meccanismo seguito dal Ministero l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo essenzialmente dall'ordine indicato dal docente nella domanda, con il rischio concreto che docenti con punteggio più alto trovino collocazione peggiore



rispetto a docenti con punteggio più basso e conseguente violazione del principio di imparzialità di cui all'art.97 Cost., principio fatto proprio dall'art.28 d.p.r. 487/1994, in base al quale nei procedimenti concorsuali della P.A. va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore. Il principio del merito informa in generale qualsiasi procedura concorsuale (anche applicata alla mobilità) e, quindi, il criterio del punteggio resta comunque prioritario rispetto a quello dell'ordine delle preferenze, per cui (in assenza di titoli di precedenza) per ciascuna preferenza indicata prevale l'aspirante con il punteggio più elevato, mentre l'ordine delle preferenze diventa decisivo solo a parità di punteggio. Una diversa interpretazione della norma collettiva violerebbe anche il principio generale di scorrimento delle graduatorie fondato sul merito" (si veda, all. 8 – Tribunale di Monza, sent. 03.04.2018,).

Appare assolutamente opportuno riportare l'orientamento della **giurisprudenza amministrativa** riguardo alla materia di cui si tratta. Precisamente, il **TAR Lazio – Sez. III bis** – con una recentissima **ordinanza n. 05741/2018** ha così affermato *“ritenuto che, come da prevalente orientamento della giurisprudenza, l'ordinanza ministeriale n. 241 del 2016 non possa derogare alla norma di legge e prevedere criteri di priorità nei trasferimenti differenti da quelli previsti dalla legge; ritenuto che, nel caso di specie, la disposizione preveda un'unica priorità accordata in sede di mobilità in favore degli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015; ritenuto, pertanto, che i trasferimenti dei ricorrenti debbano prevalere sull'assegnazione delle sedi in base alle nuove assunzioni e che il criterio di assegnazione deve seguire quello previsto dalla legge”* (si veda, all. 18 – Tar Lazio, Sez. III bis, ord. 2018).

Tuttavia, per quanto il **C.C.N.I. del 2016** disciplini la mobilità in modo difforme rispetto alla **legge n. 107/15**, entrambi (C.C.N.I. e legge) **dispongono che gli assunti entro l' a.s. 2014/2015 partecipino alla mobilità prima di tutti gli altri, assunti nell' a.s. 2015/2016** (che siano provenienti da G.M. del concorso del 2012 o da G.A.E.). Infatti, **tenendo conto delle Fasi del C.C.N.I. dell'08.04.2016** (per quanto lo stesso si contesta per contraddittorietà con la legge n. 107/15), **è evidente che avrebbero dovuto essere eseguiti prima i trasferimenti territoriali e professionali dei docenti assunti entro l' a.s. 2014/2015** e poi quelli degli assunti nell'a.s. 2015/2016 provenienti da G.M. del concorso del 2012. Poichè, **lo scorrimento da una “fase ad un'altra” sarebbe dovuta avvenire dopo aver espletato la fase precedente.**

Tutto quanto sopra illustrato non è stato applicato dal MIUR, poichè, a livello pratico, sono stati accantonati prima i posti per la fase B3 (docenti provenienti dalle G.M. Del concorso del 2012) e, successivamente, gli



esigui posti residui sono stati destinati alla fase B1 e B2 (docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015).

MANCATA MOTIVAZIONE DEI CRITERI DI SCELTA E DI INDIVIDUAZIONE DELLE SEDI ASSEGNATE.

Necessita precisare che la procedura informatica di accantonamento dei posti, da parte del Miur non è stata giustificata in alcun modo. Peraltro i docenti destinatari di assegnazioni errate, come macroscopicamente evidente nel caso di specie, non hanno potuto neanche verificare agevolmente la correttezza dell'intera procedura in esame, non essendo stati resi noti i criteri di scelta e di individuazione delle sedi assegnate.

Secondo quasi unanime giurisprudenza di merito, per le operazioni di mobilità ***"il punteggio riconosciuto a ciascun docente è il criterio principale per l'assegnazione della sede rispetto all'ordine di preferenza"*** (cfr., Trib. di Foggia sent.8 933 del 2016 – Tribunale di Forlì, sent. n. 211 del 2017 – Trib.di Como ord. del 19.12.2016 – Trib. Di Venezia ord. n. 6962 del 2016 ;Trib. di Ravenna ord. del 31.10.2016; Trib. Crotone ord. del 13.10.2016; Trib. di Lecce ord. n. 44352 del 2016; Tribunale di Brindisi ord. 11.10.2016; Trib. di Taranto ord. del 20.9.2016; Trib. di Trani ord. del 16.9.2016; Trib. Barcellona P.G. ord. n. 3794 del 2017 – Trib. Nocera Inferiore ord. del 3.10. 2016 Trib. Di Mantova ord. n. 1954 del 2016; Trib. di Verona ord. del 11.3.2017; Trib. di piacenza ord. del 4.10.2017; Trib. di Bari, ord. del 4.10.2016; Trib. di Latina ord. del 14.3.2017; Trib. di Vercelli, Sez. Lav. ord. del 27.12.2016 – Trib. di Napoli Nord ord. Del 24.2.2017 – Trib. di Napoli ord. n. 25737 del 2016; Trib. di Benevento, ord. Del 30.8.2017 – 21.9.2017 – 12.3.2017; Trib. Civ. Salerno, Sez. Lav., ord.01.09 2016, n. cron.2 2967 del 2016; Trib. di Avezzano ord. del 14.2.2017; Trib. di Treviso ord. n. 1092 del 16.03.2017; Trib. di Napoli, sent. del 3.10.2017; Trib. di Velletri sentenze del 26/09/2017, n.1275/2017 e n. 1276/2017; Trib. Brindisi, sent. del 11.10.2016, n. 8961; Trib. Brindisi, Sez. Lav., sent. n. 18973 del 2016; Trib. di Castrovillari, Sez. Lavoro, sent. n. del 19.09.20118, n. 1191 – R.G. 1432/2017).

Pertanto, **tenendo conto della suddivisione in fasi operata dal C.C.N.I. dell'08.04.2016 e dal relativo ordine dei trasferimenti è evidente che la ricorrente avrebbe dovuto ottenere il trasferimento nell'Ambito Sicilia di Agrigento.** L'unica metodologia procedurale prevista, infatti, è quella dell'**ordine dei trasferimenti**, quindi solo una volta espletata una fase, si sarebbe potuti passati alla fase successiva, nel rispetto dell'ordine delle



preferenze espresse nella domanda di mobilità e del punteggio attribuito a ciascun docente. Con la logica conseguenza che lo scorrimento da una “fase ad un'altra” doveva avvenire dopo aver espletato la fase precedente.

L'operato del Miur appare illegittimo perché, **nell'ambito 0001** (indicato dalla ricorrente quale prima preferenza nella domanda di mobilità), **sono stati assegnati posti vacanti e disponibili a docenti con punteggio inferiore ed appartenenti ad una fase successiva** (ai sensi della suddivisione in fasi operata dal C.C.N.I. del 2016) **rispetto a quella a cui apparteneva la ricorrente.**

Così facendo, l'amministrazione ha violato i principi di correttezza, buona fede, buon andamento ed imparzialità della PA di cui all'art. 97 Cost., i quali vincolano l'operato della pubblica amministrazione (*si veda* in tal senso, Trib. di Brindisi, ord. del 11.10.2016; Trib. di Venezia, ord. n. 6962 del 24.11.2016; Trib. di Lecce, ord. n. 44352/2016; Trib. di Pisa, ord. del 30/08/2016, n. 1164).

Oltre alla violazione dell'art. 97 Cost. si ravvisa la **violazione dell'art. 28 DPR 487/94**, secondo cui **“nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore”**. Nella materia *de quo*, tale assunto ha come conseguenza che docenti con punteggio più alto hanno trovato collocazione peggiore rispetto a docenti con punteggio più basso (*si veda* in tal senso, Trib. di Venezia, ord. del 24/11/2016, n. 6962).

Infatti, la posizione giuridica della ricorrente è stata compromessa dal collocamento in posizione migliore di docenti che vantano un punteggio di gran lunga inferiore rispetto alla ricorrente. Tutto questo ha impedito alla medesima di essere trasferita nella provincia di residenza dopo **numerosi anni di servizio prestate in diverse province di Italia e negli ultimi anni presso la Provincia di Palermo**: ciò si pone, con assoluta evidenza, al di fuori di ogni canone di buona amministrazione e di ragionevolezza.

In particolare, il generale **principio dello scorrimento delle graduatorie**, basato sul merito, è un principio inderogabile per l'amministrazione, poiché espressione del più elevato **principio di imparzialità e buon andamento della PA, sancito dall'art. 97 della Cost.** (*cf.* Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 15212/2013; *ex multis* Cons. Stato, sez. IV, n. 5611/2011; T.a.r. Napoli, Sez. VI, 21.03.2007).

In base a detto principio, tipico delle operazioni concorsuali, quale può ritenersi la procedura di mobilità (insieme agli altri elementi che concorrono alla formazione della graduatoria, quali: ordine delle preferenze espresse, anzianità di



servizio, titoli di servizio, situazioni familiari e personali dell'interessato), il trasferimento presso un ambito territoriale dello Stato deve necessariamente avvenire nel rispetto del punteggio riconosciuto ad ogni candidato e delle preferenze territoriali rispettivamente espresse, dando prevalenza al punteggio più alto.

Il summenzionato principio è previsto dallo stesso C.C.N.I. dell'08.04.2016 – ALLEGATO 1 – che, come *supra* detto, così recita: “L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”.

I giudici di merito, i quali si sono pronunciati sulla materia della mobilità docenti, hanno affermato che i trasferimenti devono avvenire “**nel rispetto del principio di scorrimento della graduatoria e dell'ordine di preferenze espresse nella domanda di mobilità**” nonché “*delle regole che presidiano la formazione delle graduatorie nelle procedure concorsuali, in attuazione del principio di buon andamento e imparzialità della p.c. sancito dall'art. 97 Cost.*” (cfr. Trib. di Lecce, ord. del n. 44352/2016; *ex multis*, Trib. di Taranto, ord. del 20.09.2016, n. 8749; Trib. di Trani, ord. del 16.09.2016, n. 5890; Trib. di Foggia ord. del 5.10.2016; Trib. di Salerno, ord. Del 01.09.2016, n. 22967, Trib. di Napoli, ord. del 31.10.2016, n. 10589, Trib. di Nocera Inferiore, ord. del 13.10.2016; Trib. di Brindisi, ord. del 11.10.2016; Trib. di Vicenza, ord. 12.11.2016, n. 5668; Trib. di Pavia, ord. del 11.11.2016).

Si ravvisa, altresì, la **violazione dell' art. 1 co. 108 della legge n. 107/2015**, il quale prevede che l'assegnazione venga fatta seguendo la tabella di vicinanza allegata all'O.M. 241/16, **dell'art. 6 del C.C.N.I. e dell'O.M. 241/16 entrambi dell'08.04.2016, nonché dell'art. 28 co. 1 del d.P.R. n. 487/94** secondo cui “*Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata*”.

Tale *modus operandi* del M.i.u.r. ha generato una situazione ingiusta e contraria ad ogni logica di composizione delle graduatorie, risultando in violazione anche del principio meritocratico.

L'unico **criterio adottato per stilare le graduatorie è (ed è sempre stato) il criterio meritocratico basato sul punteggio**, con la conseguenza che nessun altro criterio alternativo possa ritenersi maggiormente meritevole di adozione. Sulla base di tale impostazione, la giurisprudenza ha dichiarato illegittimi i d.m. di



attuazione n. 123/2000 e n. 146/2000, nella parte in cui avevano previsto l'inserimento dei docenti nelle graduatorie in quattro fasce autonome secondo un ordine decrescente (*cf.* Tar Lazio, sez. III, n. 2799/2001).

Il **criterio meritocratico**, ai fini dell'inserimento in graduatoria nel giusto ordine definito dal punteggio, è stato affermato anche dalla **Corte Costituzionale** con due sentenze. **La sentenza n. 41/2011** ha censurato il meccanismo di inserimento in graduatoria c.d. "in coda" con riferimento al trasferimento dei docenti precari da una provincia all'altra, mentre **la sentenza n. 198/2004** ha ritenuto costituzionalmente legittimo l'accorpamento della III e IV fascia delle graduatorie. Con la prima sentenza citata, il Giudice delle leggi ha affermato il principio secondo cui **deve trovare tutela l'affidamento di chi, avendo una certa posizione in graduatoria, può confidare di non essere, in futuro, scavalcato da chi si trova in una posizione inferiore. Tale tutela può essere garantita soltanto applicando il criterio meritocratico, unico criterio giusto, sulla base di un punteggio e quindi con l'inserimento nelle graduatorie "a pettine"** (*cf.* Corte Cost. n. 364/1999).

I criteri con i quali sono state stilate le graduatorie dei trasferimenti hanno creato, invero, una **evidente discriminazione ed una notevole disparità di trattamento**, introducendo una **irrazionale diversificazione del regime giuridico di situazioni uguali** (art. 3 Cost.).

MANCATA ASSEGNAZIONE DEI POSTI RESIDUI PER L'A.S. 2017/2018 e 2018/2019.

Infine, si osserva che il MIUR al termine delle procedure di mobilità ogni anno ha proceduto a nuove assunzioni. A tal proposito si riporta l'ultimo decreto emesso per nuove assunzioni nonché una circolare con i posti residui, per tutti gli ambiti e gradi di scuola dall' USP di Agrigento (*si vedano*, all. 24 – Assunzioni a.s. 2017/2018; all. 25 – Assunzioni a.s. 2018/2019). **vedere.....**

Orbene, le **operazioni di mobilità precedono quelle di nuove assunzione** e quelle di conferimento delle supplenze. Difatti, come emerge dall'art. 1 del Regolamento sulle supplenze dei docenti (d.m. n. 131/2007), *"Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede con supplenze annuali per la copertura*



delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico; b. supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario; c. supplenze temporanee per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.”.

La prevalenza della mobilità territoriale e professionale sulle nuove assunzioni è infatti **prevista**- oltre che dalla legge speciale- anche, sul piano generale, **dal D. Lgs. 165/2001** (c.d. “*Testo Unico del Pubblico Impiego*”). Nell’ottica di un generale contenimento della spesa pubblica, il legislatore ha espressamente subordinato la possibilità di disporre nuove assunzioni all’attivazione preventiva di procedure di mobilità, anche volontaria.

Pertanto, prima di procedere a nuove assunzioni o a conferire incarichi di supplenze il MIUR avrebbe dovuto procedere ad espletare le domande di trasferimento territoriale e professionale.

In tal senso si è espresso, recentemente, il **Tribunale di Lanciano**, proprio con riferimento alla mobilità del personale docente, il quale nel richiamare l’art. 470 del d.lgs. n. 297/1994 (T.U. in materia di istruzione) secondo cui “*Specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell’equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e quella territoriale, nonché per il superamento della ripartizione tra posti riservati alla mobilità da fuori provincia e quelli riservati alle immissioni in ruolo, in modo che queste ultime siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico*” ha affermato che **l’art. 6 del C.C.N.I. Del 2016** (analoga disposizione è riportata anche nel C.C.N.I. del 2017) **deve essere disapplicato in quanto contrasta con l’art. 470 del d.lgs. 297/1994**, quale norma primaria “*con il risultato di destinare in via prioritaria i posti dispari anche alla mobilità professionale (cfr. sul punto ordinanza resa dal Tribunale di Campobasso in data 11.12.2015).* Infatti, **la sottrazione alla mobilità dei posti dispari determina un’inammissibile rovesciamento delle priorità, attribuendo alle immissioni in ruolo primazia nella scelta rispetto alla mobilità dei docenti già in ruolo, in evidente contrasto con la ratio del citato art. 470 del d.lgs. n. 297/1994** (si veda, all. 26 – Trib. Lanciano, sent. del 24.07.2017, n. 167).



Per questioni di completezza espositiva si ribadisce che la ricorrente ha partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale indette per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 presentando ritualmente domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria, senza mai ottenere il trasferimento richiesto, nella provincia di residenza.

Tanto premesso, la ricorrente Sig.ra **Castellana Maria Assunta**, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, chiede che

L'ILL.MO GIUDICE DEL LAVORO ADITO VOGLIA

Respinta ogni contraria, istanza, eccezione e difesa,

con decreto fissare l'udienza di discussione, invitando le parti a comparire personalmente, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:

- In via principale, previa fissazione dell'udienza di discussione, accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere trasferita presso l'Ambito Sicilia 0001, così come indicato nella domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria presentata per l'a.s. 2016/2017, se del caso disapplicare, annullare e/o ritenere illegittimo ogni atto adottato dall'Amministrazione resistente a seguito delle procedure di mobilità e la loro relativa pubblicazione, unitamente agli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ponendolo nel nulla e, conseguentemente, emettere un provvedimento che ordini all'Amministrazione resistente di assegnare alla ricorrente una sede, con decorrenza immediata, nella Provincia di Agrigento, sulla base del punteggio riconosciutole e della preferenza espressa in domanda;

✎ in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti più idonei ed opportuni a tutela della posizione del ricorrente a tutela del suo diritto soggettivo nelle more della definizione del giudizio nel merito;

✎ - con il favore delle spese, compensi ed onorari di procedura.

Documenti offerti in Comunicazione

Come da indice atti contenuto nella narrativa del presente ricorso.

Mezzi istruttori

In via istruttoria, solo ove ritenuto necessario da codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, e salvo quanto già prodotto dalla ricorrente ed acquisito direttamente dal sito ufficiale, si chiede di voler ordinare alle Amministrazioni resistenti l'esibizione in giudizio degli elenchi dei partecipanti che hanno ottenuto il trasferimento negli Ambiti Territoriali Sicilia 0001, 0002 e 0003, con l'indicazione del punteggio dettagliato per ogni singolo titolo e delle eventuali



precedenze nonché dell'algoritmo e del suo funzionamento, inoltre che esibisca il rifiuto alla domanda 2016/2017 giacchè il portale del Miur non mette più a disposizione dei docenti i documenti degli anni trascorsi; nonché, in caso di contestazione, ex artt. 210 e ss. c.p.c, si chiede l'esibizione in giudizio dell'intero fascicolo della ricorrente e di ogni altra eventuale documentazione utile all'accertamento del diritto vantato.

Con riserva di ulteriormente dedurre, anche, in esito alle difese, che saranno spiegate dall'ente resistente.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato. La ricorrente beneficia dell'esenzione, per non aver conseguito redditi imponibili ai fini IRPEF, nel periodo d'imposta precedente (anno 2019) superiori ad **€ 34.107,72=** riferiti a tutto il nucleo familiare, come da dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale o economica della ricorrente, Sig.ra Castellana Maria Assunta (doc. **A**).

Avv. Maria Rita Adelfio

Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei litisconsorti (ex art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto **Avv. Maria Rita Adelfio** che rappresenta e difende la ricorrente Castellana Maria Assunta, giusta procura in calce al presente atto,

Premesso che

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente al trasferimento presso l'Ambito Sicilia 0001, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria presentata per l'a.s. 2016/2017;
- che ciò implica un conseguente potenziale interesse contrario a quello della ricorrente di tutti i soggetti nella cui sfera giuridica la decisione sarebbe destinata ad esplicare effetti immediati e diretti, ossia di tutti docenti che hanno preso parte alle procedure di mobilità relative all' a.s. 2016/2017 per la classe di concorso Scuola Primaria (EEEE) ed in particolare dei docenti che hanno partecipato alle predette operazioni di mobilità con la c.d. fase B3 ed hanno ottenuto il trasferimento "assegnazione provinciale" nella Provincia di Agrigento (Ambito 0001);
- i soggetti potenzialmente controinteressati non sono tutti allo stato totalmente



individuabili; **dunque, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, la notifica del ricorso *ut supra* deve essere perfezionata nei confronti di tutti i controinteressati coinvolti nella procedura, inclusi tutti i docenti partecipanti alla mobilità provenienti da graduatoria di merito del concorso 2012, così come indicato in narrativa;**

Rilevato

- che la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile, stante l'elevato numero di docenti al quale notificare il presente atto e la difficoltà oggettiva di individuare il nominativo e l'indirizzo di ognuno;
- che la tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, oltre ad essere particolarmente onerosa per la ricorrente, è stata più volte messa in dubbio e significativa al riguardo è la sentenza n. 106/1990 del Consiglio di Stato laddove si afferma che *“Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino-potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del Foglio degli annunci legale della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato (...)”*;
- la pubblicazione in G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la parte ricorrente;
- al contrario, i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte sono certamente idonei allo scopo poiché sono costantemente consultati da tutti docenti, in quanto mezzo di comunicazione ufficiale ed anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti;
- che già l'art. 12 della legge n. 205 del 2000 aveva previsto la facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica e telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.;
- che il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente quale forma di notifica diversa ed alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami previsti dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata al procedimento;
- che anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe alla presente, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica.

* * *



Tutto ciò premesso, il sottoscritto Avv. Maria Rita Adelfio

Rivolge istanza

affinché l'Ill.mo Giudice del Lavoro adito voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso e dei provvedimenti che verranno assunti dal Giudice adito:

- quanto alle amministrazioni convenute mediante notificazione all'Avvocatura Distrettuale dello Stato;

- quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del M.I.U.R. (<https://www.miur.gov.it/atti-di-notifica>) sul sito web istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (<https://www.usr.sicilia.it/>) dei seguenti dati:

a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;

b) nome del ricorrente ed indicazione dell'amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi di ricorso;

d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come: **“- tutti i docenti idonei non vincitori del concorso di cui al d.m. 82/2012 immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni nell'a.s. 2015/2016, partecipanti alla procedura di mobilità provinciale e interprovinciale a.s. 2016/2017 – ordine di scuola Primaia – che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1 CCNI Mobilità scuola dell'08.04.2016; - tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 - Scuola primaria – Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento; - tutti i docenti immessi in ruolo nell' a.s. 2015/2016 provenienti da G.A.E. e da G.M. del concorso del 2012, nonché tutti i docenti immessi in ruolo entro il 2014/2015, partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/2017 – Scuola Primaria – e collocati nelle fasi B (sotto fase b1, b2 e b3), C e D;**

e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione udienza.

Palermo 22 Gennaio 2021

Avv. Maria Rita Adelfio

